

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 8-02-1993
REGIONE CAMPANIA
<< Norme sulla gestione transitoria dell' Ente Regionale
per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
(ERSVA) >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 7
del 10 febbraio 1993

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa del riordinamento dell' Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell' Artigianato (ERSVA), diretto a rendere i compiti e l' organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gennaio 1985, n. 1 sono esercitati per un periodo di mesi quattro decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta

ARTICOLO 2

(Dichiarazione d' urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 1993